


fabi

Modena



**Sindacato Autonomo Bancari
di Modena**

REGOLAMENTO DEL SAB DI MODENA

**DELIBERATO DAL C.D.P. NELLA
RIUNIONE DEL 22 SETTEMBRE 2010**

**Approvato dal Comitato Direttivo Centrale
in data
28 marzo 2011**

REGOLAMENTO DEL SAB – FABI DELLA PROVINCIA DI MODENA

CAPITOLO I° COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO

Art.1

Il Sindacato Autonomo Bancari (SAB) – F.A.B.I. della Provincia di Modena, è costituito come associazione sindacale dei lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi, in servizio presso Aziende o Enti Privati e pubblici, che svolgono attività rientranti nel settore del credito, ovvero strumentali e/o assimilabili al credito, a quello finanziario e della riscossione dei tributi, che abbiano versato i contributi nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale o i cui addetti svolgono mansioni annoverate nel contratto del lavoro bancario; possono essere altresì iscritti alla F.A.B.I. i pensionati, i soggetti in attesa di pensione e/o gli esodati ed i familiari superstiti.

Art.2

Il S.A.B. - F.A.B.I. della provincia di Modena è organismo avente personalità ed amministrazione propria. Ferme restando l'autonomia di iniziativa sindacale, amministrativa ed organizzativa, il S.A.B. – F.A.B.I. della provincia di Modena è costituito inscindibilmente nell'ambito della F.A.B.I., della quale è struttura decentrata a forma associativa.

Art.3

La sua sede è a Modena e non può essere in comune con quella di partiti o di movimenti aventi finalità politiche ed è vietata la costituzione di correnti organizzate di carattere partitico, politico o confessionale, o movimenti ad essi riconducibili.

Art.4

Il S.A.B.- F.A.B.I. della Provincia di Modena tutela gli interessi dei propri associati nel campo del lavoro col preciso scopo di attuare un progressivo miglioramento della loro condizione sociale, realizzandone le legittime aspirazioni ed affermandone i diritti. Esso, inoltre, opera in armonia con la Federazione per il perseguimento degli obiettivi sociali comuni al mondo del lavoro.

Art.5

Il lavoratore è iscritto, ad ogni effetto, alla F.A.B.I. tramite il S.A.B. – F.A.B.I., quale struttura territorialmente competente per le lavoratrici ed i lavoratori addetti stabilmente in unità produttive site in Modena e provincia. Sono analogamente iscritte le persone in attesa di pensione e/o esodate, le pensionate ed i pensionati residenti o che hanno avuto l'ultimo luogo di lavoro e/o incarico sindacale in Modena e provincia ed i loro familiari superstiti.

Art.6

L'attività del S.A.B. – F.A.B.I. della Provincia di Modena è regolata dallo Statuto della F.A.B.I., dal presente regolamento e per quanto non previsto dalle vigenti norme di Legge.

Art.7

Il S.A.B. – F.A.B.I. della Provincia di Modena svolge i seguenti compiti:

- a) prepara e stipula, unitamente alle RR.SS.AA. interessate, gli accordi provinciali e/o aziendali con riferimento alla sua competenza territoriale;
- b) proclama lo stato di agitazione e lo sciopero di carattere provinciale e/o aziendale, unitamente alle RR.SS.AA. interessate;
- c) assiste con i mezzi più opportuni i lavoratori nelle controversie di lavoro;
- d) studia ed elabora attività a favore dei lavoratori appartenenti alle varie categorie;
- e) elabora e sostiene le attività per i propri associati;
- f) mantiene i necessari contatti con Organismi, Enti, Pubbliche Autorità, al fine di promuovere le attività idonee al soddisfacimento delle esigenze degli associati;
- g) svolge assidua opera di proselitismo, anche attraverso la divulgazione tra i lavoratori di stampa, documentazione e volantini;
- h) promuove e sostiene con mezzi idonei, l'attività delle varie RR.SS.AA., le quali rappresentano l'articolazione del S.A.B. – F.A.B.I. della provincia di Modena a livello d'azienda;
- i) realizza ogni sua attività nel pieno rispetto delle regole democratiche;
- l) mette in esecuzione le disposizioni e le direttive assunte dalla F.A.B.I.

Art.8

Il patrimonio del S.A.B. – F.A.B.I. della Provincia di Modena è costituito dai beni mobili, immobili, dai valori che, per acquisto, lasciti, donazioni gli provengano nonché dalle somme accantonate fino al loro utilizzo.

Art.9

Le entrate del S.A.B. – F.A.B.I. della Provincia di Modena sono costituite dai contributi degli iscritti, dagli interessi attivi e rendite patrimoniali e dalle somme che a qualunque titolo gli dovessero pervenire.

CAPITOLO II° ORGANI DEL S.A.B. – F.A.B.I.

Art.10

Gli organi del S.A.B. – F.A.B.I. della Provincia di Modena sono :

- a) il Congresso Provinciale;
- b) il Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) la Segreteria Provinciale.

Art.11

CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso Provinciale è l'Organo massimo del S.A.B. – F.A.B.I. della Provincia di Modena. Esso viene convocato, di norma, ogni 4 anni, in concomitanza all'elezione dei Delegati al Congresso Nazionale della F.A.B.I. e all'elezione dei Delegati permanenti al Consiglio Nazionale.

Art.12

Il Congresso Provinciale può essere convocato, in via straordinaria, anche nell'intervallo, quando ne faccia richiesta, su mozione, almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale o quando lo richieda la metà più uno degli iscritti al S.A.B.

Art.13

Il Congresso Provinciale:

- elegge i componenti il C.D.P. e, se ordinario, i delegati al Congresso Nazionale della F.A.B.I. secondo le norme stabilite dai relativi regolamenti ed inoltre elegge i Delegati permanenti al Consiglio Nazionale, a norma dell'art.18 dello Statuto Federale;
- delibera sulle relazioni riguardanti l'opera svolta;
- determina gli orientamenti sindacali del S.A.B.
- approva le eventuali modifiche statutarie da presentare al Congresso Nazionale della F.A.B.I..

Per l'elezione alle cariche Provinciali, viene redatto dal C.D.P. uscente un apposito "Regolamento per lo svolgimento del Congresso Provinciale". Emendamenti normativi, al vigente apposito Regolamento di cui sopra, possono essere apportati solo se approvati dai due terzi dei componenti il C.D.P.

Art.15

IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE (C.D.P.)

Il C.D.P. è composto da :

- un numero di membri, eletti in sede di Congresso Provinciale, stabilito dal Regolamento, di cui al precedente Art.14, approvato dai due terzi dei componenti il C.D.P uscente ;
- gli eventuali cooptati, nei limiti di cui al successivo art.18.

Art.16

In caso di cessazione di uno o più componenti, il C.D.P. provvede alla integrazione secondo l'ordine delle preferenze ottenute in sede di Congresso Provinciale dai non eletti.

Art.17

Se ritenuto proficuo per lo sviluppo e per le esigenze del S.A.B. – F.A.B.I. della Provincia di Modena si possono effettuare cooptazioni e la decisione deve essere assunta a maggioranza dai due terzi dei componenti il C.D.P.

Art.18

Da un Congresso Provinciale all'altro, il numero massimo di cooptazioni effettuabili è pari ad un quinto dei componenti eletti (con arrotondamento per eccesso). I cooptati hanno facoltà di parola e di voto.

I responsabili delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite nell'intervallo tra i due Congressi Provinciali ed i Responsabili delle Rappresentanze Sindacali Aziendali eletti in sostituzione di altri cessati possono essere cooptati dal Consiglio Direttivo Provinciale in aggiunta a quelli previsti al comma precedente.

Norma transitoria

In coerenza alle modifiche apportate allo Statuto Federale approvate dal XIX Congresso Nazionale della FABI, i Sindaci effettivi (in numero di tre) eletti al Congresso Provinciale della FABI di Modena del 21/11/2009 vengono cooptati all'interno del C.D.P. in deroga alle previsioni dell'art. 18 del presente regolamento.

Art.19

La prima convocazione del C.D.P. dopo la celebrazione del Congresso Provinciale è effettuata dal primo degli eletti.

Art.20

Il C.D.P. viene convocato dalla Segreteria Provinciale, di norma almeno ogni quattro mesi, con un preavviso minimo di 1 giorno da inoltrare ai singoli membri, può inoltre essere richiesta la convocazione da almeno 1/3 dei suoi componenti, in tutti i casi indicando l'Ordine del giorno.

Art.21

In casi di particolare e provata urgenza, la convocazione della Segreteria Provinciale può avvenire con un minimo di preavviso di 12 ore, sempre indicando l'O.D.G..

Art.22

Le riunioni del C.D.P. sono valide quando vi partecipino almeno la metà più uno dei suoi componenti, e le deliberazioni, con le eccezioni di cui agli artt. 12, 14, 15, 17, 27 sesto alinea (ove richiesta votazione prevista dal 3° comma dell'art. 18 dello Statuto Federale) e nono alinea, 28, e 51 del presente Regolamento, sono valide quando assunte dalla maggioranza semplice dei presenti.

Art. 23

Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.

Art.24

Delle riunioni del C.D.P. vengono redatti, in ordine cronologico, appositi verbali dei lavori che devono essere conservati a cura della Segreteria Provinciale.

Art.25

Le votazioni avvengono ordinariamente per alzata di mano, a meno che sia avanzata richiesta di votazione segreta da almeno 1/3 dei presenti.

Art.26

Le votazioni per l'elezione alle cariche avvengono sempre a scrutinio segreto.

Art.27

Il C.D.P. svolge i seguenti compiti:

1. elegge nel proprio ambito i componenti la Segreteria Provinciale;
2. indirizza e controlla l'opera della Segreteria Provinciale;
3. attua le direttive e le disposizioni della F.A.B.I.;
4. esamina, discute ed approva il rendiconto consuntivo del S.A.B./F.A.B.I. della Provincia di Modena;
5. discute e delibera sulle relazioni della Segreteria Provinciale;
6. elegge, in relazione a quanto previsto dall'art.18 dello Statuto Federale, i Delegati ai Consigli Nazionali F.A.B.I. o i partecipanti alle varie manifestazioni indette dalla F.A.B.I.; (in questo caso la delibera è valida quando votata dal almeno i due terzi dei componenti il C.D.P.)
7. nomina gli eventuali osservatori alle varie manifestazioni;
8. proclama le azioni di lotta che si rendano necessarie, delegando la Segreteria Provinciale in caso d'urgenza;
9. delibera espressamente per contratti di locazione, per acquisto di rilevante importo, alienazioni, ecc.; (in questi casi le delibere sono valide quando votate da almeno i due terzi dei componenti il CDP)
10. studia e attua iniziative a favore dei lavoratori della categoria e degli associati in generale;
11. commina i provvedimenti disciplinari, delegando la Segreteria per gli accertamenti o gli atti istruttori, ovvero in caso d'urgenza in relazione all'art.47 del presente Regolamento;
12. provvede alle cooptazioni di cui al precedente art.18 del presente Regolamento;
13. delibera inoltre su ogni altro argomento attinente all'attività del S.A.B.- F.A.B.I. della Provincia di Modena, o demandato alle sue facoltà dalle norme del presente regolamento o dallo Statuto della F.A.B.I..

Art.28

LA SEGRETERIA PROVINCIALE

La Segreteria Provinciale è composta da un minimo di tre membri ad un massimo di sette ed il numero dei Segretari è determinato in occasione della prima riunione del C.D.P. dopo l'effettuazione del Congresso Provinciale, e può essere modificato, per comprovate esigenze organizzative, nell'ambito della valenza congressuale, con votazione a scrutinio segreto del C.D.P. e con la maggioranza qualificata dei due terzi aventi diritto.

La Segreteria Provinciale ha, di fronte ai terzi, la legale rappresentanza del S.A.B. F.A.B.I. della Provincia di Modena nelle persone dei Segretari “pro-tempore” eletti e risultanti dall’apposito verbale.

Art.30

La Segreteria Provinciale è l’organismo esecutivo del C.D.P.. Essa cura inoltre l’organizzazione degli uffici del S.A.B. - F.A.B.I. della Provincia di Modena.

Art.31

L’elezione della Segreteria Provinciale avviene con votazione diretta e segreta. Le preferenze esprimibili non possono superare il numero dei posti stabiliti in relazione al disposto dell’art.28 del presente Regolamento.

Art.32

Risultano eletti i nominativi che hanno riportato almeno la metà più uno dei voti dei componenti il C.D.P. .

Art.33

La Segreteria elegge nel proprio ambito un Segretario Amministrativo, un Segretario Coordinatore e il rappresentante nel Comitato Regionale.

Art.34

Il Segretario Coordinatore predispone l’attività dei colleghi di Segreteria Provinciale in base agli ambiti di intervento e di competenza collegialmente stabiliti.

Art.35

Il Segretario Amministrativo cura l’ordinata, puntuale e documentata amministrazione delle risorse economiche fermo restando quanto previsto dal successivo art. 39.

Art.36

Il Segretario Amministrativo redige l’annuale rendiconto consuntivo da sottoporre alla Segreteria Provinciale, nonché al C.D.P. per l’approvazione dello stesso entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Art.37

La Segreteria Provinciale può svolgere, per delega, i compiti propri del C.D.P. il quale ne determina i relativi mandati.

CAPITOLO III° GESTIONE RISORSE

Art.38

Le cariche del S.A.B.- F.A.B.I, della Provincia di Modena non danno diritto a compensi, sotto qualsiasi forma, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per l'attività esterna, al rimborso delle spese, di vitto e pernottamento, nei limiti appositamente stabiliti dal Protocollo Amministrativo approvato dal C.D.P.

Art.39

Le spese devono essere effettuate con i criteri stabiliti dal suddetto Protocollo Amministrativo, esse devono essere documentate e del controllo sulle spese risponderà il C.D.P. che potrà avvalersi, per tale compito, di uno specifico Comitato interno composto da almeno tre membri del Direttivo stesso.

Art.40

Le libertà sindacali devono essere utilizzate esclusivamente nell'interesse del sindacato, dei lavoratori rappresentati, connesse comunque, ed in ogni caso, al mandato affidato e per le attività sindacali di volta in volta stabilito.

Art.41

L'indirizzo nella gestione delle libertà sindacali è demandato alla Segreteria Provinciale, la quale determina, all'inizio di ogni anno, i criteri generali di fruizione e di controllo.

Art.42

La Segreteria Provinciale che ha la diretta gestione dei permessi sindacali (tramite il Segretario Coordinatore od il Segretario Provinciale incaricato), rende conto della dotazione delle risorse al C.D.P. ogni qualvolta lo stesso lo richieda e in sede di consuntivo a fine anno.

CAPITOLO IV°
NORME DISCIPLINARI

Art.43

Tutti gli iscritti sono tenuti all'osservanza dello Statuto Federale, delle norme del presente Regolamento e delle delibere assunte dalla F.A.B.I. e dalle sue strutture competenti.

Art.44.

In tema di sanzioni disciplinari si applica quanto previsto agli art.48 , 49 e 50 dello Statuto federale.

Art.45

All'iscritto, che dovesse rendersi responsabile di atti di indisciplina sindacale o di altri atti o comportamenti ritenuti biasimevoli, viene notificato, a cura della Segreteria Provinciale, con lettera raccomandata AR riservata, che nei suoi confronti è aperto un procedimento disciplinare.

Nella lettera vengono sinteticamente descritti i motivi che hanno dato adito alla contestazione.

Art.46

E' facoltà dell'iscritto inviare con lettera raccomandata AR, entro cinque giorni dal ricevimento della lettera raccomandata AR di cui all'art.45, al C.D.P. una memoria scritta a discolpa, allegando eventualmente le prove a sua difesa; in alternativa può chiedere, sempre nel termine di cinque giorni di cui sopra, di essere ascoltato dal C.D.P.. In tale caso la Segreteria provvederà a comunicare all'iscritto la data e l'ora dell'audizione a difesa.

Art.47

In ogni caso, competente a giudicare sull'eventuale sanzione disciplinare è il Consiglio Direttivo del S.A.B. – F.A.B.I. della Provincia di Modena, la cui decisione deve essere tempestivamente notificata all'iscritto da parte della Segreteria Provinciale e deve essere emessa entro 60 giorni dalla data di ricezione della contestazione disciplinare.

Art.48

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 45-46-47 del presente Regolamento, nel caso in cui l'iscritto risulti indiziato di un reato penalmente perseguibile e che il reato stesso per la sua natura possa ritenersi infamante in relazione agli scopi della F.A.B.I., o si sia reso responsabile – sulla scorta di accertamenti preliminari – di un gravissimo comportamento doloso volto a colpire l'integrità organizzativa della F.A.B.I., la Segreteria Provinciale del S.A.B. – F.A.B.I della Provincia di Modena è delegata dal C.D.P. a sospendere cautelativamente l'iscritto (dando di ciò informazione al C.D.P. stesso) dall'iscrizione alla F.A.B.I. o dalle cariche sindacali ricoperte, secondo la gravità del caso.

Entro i dieci giorni successivi al provvedimento di sospensione, che deve essere comunicato all'iscritto per telegramma, la Segreteria Provinciale, dovrà convocare il C.D.P. e l'iscritto sottoposto a sospensione cautelare per sentirlo a sua difesa e per l'assunzione dell'eventuale provvedimento disciplinare definitivo.

Art.49

In ogni caso, ove l'iscritto non si presenti, o non invii memoria scritta a sua difesa, il C.D.P. giudica sulla base delle risultanze in suo possesso.

Art.50

Ove la sanzione disciplinare inflitta abbia rilievo ai fini della posizione associativa o sindacale dell'iscritto presso l'azienda di appartenenza, comunicazione all'azienda stessa deve essere resa in modo tale che non possa essere ritenuta lesiva della dignità ed onorabilità dell'iscritto, secondo la seguente formula:

- a) “si comunica a codesta azienda che al Sig....., a far tempo dale fino a nostra nuova comunicazione, non dovrà più essere operata la trattenuta per contributi sindacali a favore dello scrivente sindacato in quanto il suddetto attualmente non è più iscritto alla F.A.B.I.”
E ciò nel caso in cui sia stata comminata dal C.D.P. l'espulsione o la sospensione dall'iscrizione.
- b) “ si comunica a codesta azienda che il Sig....., a far tempo dal....., e fino a nostra nuova comunicazione, non riveste più, ad ogni effetto, la (le) carica (che) sindacale (li) di”.
- c) E ciò nel caso in cui sia stata comminata dal C.D.P. la sospensione dalle cariche sindacali.

Art.51

I membri del Consiglio Direttivo del S.A.B. - F.A.B.I. della Provincia di Modena che non assolvano allo specifico mandato congressuale ricevuto, senza giustificata motivazione, potranno essere dichiarati decaduti, da parte del Consiglio Direttivo del S.A.B. a maggioranza dei due terzi, dalle cariche elettive.

Qualora un membro del C.D.P. non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dello stesso, esso decade automaticamente dalla carica. In ogni caso i motivi dell'assenza debbono essere tempestivamente comunicati alla Segreteria Provinciale che provvederà a portarli a conoscenza del C.D.P. stesso.

Ai componenti il C.D.P. decaduti per i motivi di cui al primo e secondo comma del presente articolo subentreranno, nei rispettivi organismi, i primi dei non eletti al Congresso Provinciale.

CAPITOLO V° NORME DI ESECUZIONE

ART.52

Il presente Regolamento è redatto in conformità all'art.35 dello Statuto Federale della F.A.B.I. e potrà essere modificato, emendato od integrato solo via delibera del C.D.P. del S.A.B.-F.A.B.I. della Provincia di Modena.

La delibera stessa diverrà esecutiva solo se approvata dal Comitato Direttivo Centrale della F.A.B.I. ai sensi del già richiamato art. 35 dello Statuto della F.A.B.I..

Art.53

Qualora lo Statuto Federale della F.A.B.I. dovesse essere modificato per la parte riguardante i Sindacati Autonomi Bancari, le norme del presente Regolamento che risultassero in contrasto devono essere sostituite di diritto, previo eventuale loro coordinamento, con quelle dello Statuto della F.A.B.I..



Il presente Regolamento del Sindacato Autonomo Bancari F.A.B.I. di Modena e provincia consta di n. 11 pagine numerate dal n. 1 al n. 11, suddivise in cinque capitoli per complessivi 53 articoli.